

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2023, n. 1759

**Abbattimento Liste di attesa – Modifica D.G.R. 6 aprile 2023, n. 464, addendum all’Accordo contrattuale 2023 per gli Enti Ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale**

L’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell’istruttoria espletata dai Dirigenti dei Servizi “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera – Gestioni rapporti convenzionali” e “Strategia e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”, confermata dai Dirigenti delle Sezioni Strategie e Governo dell’Offerta e Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, riferisce quanto segue:

**VISTI:**

- il d.lgs. 502/1992 e s.m.i., che attribuisce art. 2, co. 1, alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali.
- Il d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e, in particolare, l’art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
- l’art. 8 — quater — comma 1) del D.L. vo 229/1999 il quale ha previsto che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- l’art. 8 — quinquies — comma 2) del D.L. vo 229/1999, in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- l’art. 8 comma 5 dei decreti di riordino (D.L.vo 502/92 e D.L.vo 517/93) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che hanno avuto efficacia di Legge fino alla data di entrata in vigore del D.L.vo 229/1999, hanno previsto che l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) assicuri nei confronti dei cittadini, la erogazione delle prestazioni specialistiche, riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio e ospedaliere contemplate dai livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 di riforma della costituzione che ha eretto a principio costituzionale fondamentale l’interesse pubblico finanziario, introducendo il nuovo primo comma all’art. 97 della Costituzione, che segnatamente prevede la necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’U.E., assicurino l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, per come, il riformato art. 81 della costituzione e la legge 24 dicembre 2012 n. 243, hanno meglio declinato, in maniera dettagliata. Pertanto, è imposto alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti concessionari di pubbliche funzioni e servizi, se destinatari di risorse finanziarie pubbliche, di operare nei limiti dei budget prestabiliti, operando, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive, tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziario”;
- l’art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e l’art. 1 del D.L.vo n. 229/1999 secondo cui la ASL è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484) che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), con il dovere di uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- la Legge Regionale (L.R.) n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. che conferisce al soggetto accreditato soltanto lo “status” di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie, che si esplicita solo con la stipula del contratto. In particolare, l’art. 21 comma 4 della predetta L.R. e ss.mm.ii. stabilisce che le AA.SS.LL. non sono obbligate a stipulare i contratti con i soggetti privati accreditati;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 6 aprile 2023 recante “Abbattimento Liste di attesa - Approvazione addendum all’Accordo contrattuale 2023 per gli Enti Ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale”.

**Visti altresì:**

- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante “D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati;
- la deliberazione di Giunta regionale del 7 marzo 2022 n. 302 recante “Valutazione di impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”;

**Preso atto che:**

- a) con verbale del 10/11/2023 in attuazione della programmazione a valere limitatamente all’anno 2023, è stato pattuito, su richiesta dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di rivedere le assegnazioni ricomprese nei succitati accordi già sottoscritti per il triennio 2022 -2024 e recepiti con DGR n. 464 del 6/4/2023, prevedendo una diversa ripartizione, limitatamente alle somme assegnate per abbattimento liste d’attesa. I rappresentanti dei tre Enti Ecclesiastici dichiarano di accettare sia la decurtazione con riferimento all’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” nonché l’incremento della quota parte di finanziamento in favore degli Enti Ecclesiastici Miulli e Panico, con destinazione vincolata “abbattimento liste d’attesa” ed in riferimento ai DRG prodotti dall’11/11/2023, che in ogni caso presuppone il superamento (per lo stesso DRG) del valore soglia raggiunto nell’anno 2021. Resta inteso che la rimodulazione degli importi attribuiti con specifico riferimento alle liste d’attesa, deve intendersi limitatamente all’anno 2023, salvo ulteriori e diverse disposizioni che dovessero intervenire in materia di finanziamento abbattimento liste d’attesa;
- b) la quota residuale da ripartire, pari ad € 6.000.000,00, non assorbibile dall’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza viene ripartita in ragione dell’incidenza percentuale dei tetti di spesa assegnati all’E.E. Miulli ed E.E. Panico per il triennio 2022- 2023 – 2024 che incidono rispettivamente nella misura del 58% e del 42%, tanto da comportare un’assegnazione pari ad € 3.500.000,00 per il Miulli ed € 2.500.000,00 per l’E.E. Panico, con contestuale riduzione dell’importo di € 6.000.000,00 nei confronti dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.

**RIMODULAZIONE DEL BUDGET DI CUI ALLA DGR 464 del 6 aprile**

ENTI ECCLESIASTICI	TOTALE budget DGR 464/2023	TOTALE nuovo budget	differenza	di cui	
				Assegnazione percentuale finanziamento liste d’attesa	ulteriori prestazioni
Ospedale Francesco Miulli – Acquaviva delle Fonti	13.370.313,22	18.917.563,22	5.547.250,00	6.647.563,22	12.270.000,00
Pia Fondazione di Culto e di Religione G. Panico – Tricase	8.373.052,83	6.640.582,83	-1.732.470,00	5.838.692,96	801.889,87
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – S. Giov. Rotondo	11.256.633,95	7.441.853,95	-3.814.780,00	7.441.853,95	
<b>Totale A</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.110,13</b>	<b>13.071.889,87</b>

L'utilizzo della quota differenziale del budget aggiornato rispetto alla DGR 464/23 per il Miulli ed il Panico deve intendersi per le dimissioni intervenute dall'11/11/2023, con contestuale riconoscimento e corresponsione degli importi maturati sui DRG prodotti, in aggiunta al piano di acquisto correlato al precedente finanziamento. Limitatamente al finanziamento abbattimento liste d'atteso, di cui al Piano liste d'attesa, il riconoscimento economico presuppone il superamento (per lo stesso DRG) del valore soglia raggiunto nell'anno 2021

Infine, si riporta, a parziale modifica della DGR n. 464/2023 l'Addendum contrattuale riferito all'anno 2023 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

#### **Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)**

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. N. 7/97 art 4 lett. d) propone alla Giunta:

- 1) di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, a parziale modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 464/2023 l'Addendum contrattuale riferito all'anno 2023 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di stabilire che l'utilizzo della quota differenziale del budget aggiornato rispetto alla DGR 464/23 per il Miulli ed il Panico deve intendersi per le dimissioni intervenute dall'11/11/2023, con contestuale

riconoscimento e corresponsione degli importi maturati sui DRG prodotti, in aggiunta al piano di acquisto correlato al precedente finanziamento. Limitatamente al finanziamento abbattimento liste d'atteso, di cui al Piano liste d'attesa, il riconoscimento economico presuppone il superamento (per lo stesso DRG) del valore soglia raggiunto nell'anno 2021

- 4) di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), agli erogatori interessati per il tramite delle Direzioni generali delle AA.SS.LL. in cui insistono le strutture erogatrici;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R."

**Antonella CAROLI**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera"

**Vito CARBONE**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

**Mauro NICASTRO**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport"

**Benedetto Giovanni PACIFICO**

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 21/2022 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

**Vito MONTANARO**

L'ASSESSORE

**Rocco PALESE**

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti dei Servizi "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti Convenzionali" e "Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, a parziale modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 464/2023

l'Addendum contrattuale riferito all'anno 2023 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire che l'utilizzo della quota differenziale del budget aggiornato rispetto alla DGR 464/23 per il Miulli ed il Panico deve intendersi per le dimissioni intervenute dall'11/11/2023, con contestuale riconoscimento e corresponsione degli importi maturati sui DRG prodotti, in aggiunta al piano di acquisto correlato al precedente finanziamento. Limitatamente al finanziamento abbattimento liste d'atteso, di cui al Piano liste d'attesa, il riconoscimento economico presuppone il superamento (per lo stesso DRG) del valore soglia raggiunto nell'anno 2021

4) di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), agli erogatori interessati per il tramite delle Direzioni generali delle AA.SS.LL. in cui insistono le strutture erogatrici;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

ALLEGATO A

**PARERE TECNICO**

Il presente provvedimento non comporta oneri in quanto si tratta di una rimodulazione dell'assegnazione distribuzione del finanziamento per l'abbattimento liste d'attesa tra i tre Enti ecclesiastici, ad invarianza del importo complessivo già definito con la deliberazione di Giunta regionale n. 464/2023, pari ad € 33.000.000,00.

**LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE**

SI  NO



Mauro  
Nicastro  
29.11.2023  
18:14:12  
GMT+01:00

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE**

Mauro  
Nicastro  
30.11.2023  
13:19:02  
GMT+01:00



## REGIONE PUGLIA

### **Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni 2022/2023/2024**

**TRA**

**La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684**

**E**

**Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE - con sede Legale in Tricase - via San PIO X, rappresentata legalmente da Suor Margherita Bramato - Direttore Generale - nata a [REDACTED] di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.**

**Premesso che:**

- in data 04.04.2023, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - art. 8 - bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l' accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 - 2024 - destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR.
- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020.

**Preso atto che:**

L'art. 4 - Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

*"Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale,*



*nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all'art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti congruagli trimestrali.*

- Vista la richiesta formulata dalla Direzione Generale dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, inviata in data 2 novembre u.s., con la quale la stessa ha rappresentato, in via previsionale, il presunto mancato raggiungimento dell'utilizzo delle risorse aggiuntive destinate per l'abbattimento liste d'attesa, di cui all'Accordo Sottoscritto in data 4/4/2023 "Addendum all'accordo contrattuale riferito agli anni 2022-2023- 2024 con riferimento ai punti 2 e 3. Rispetto alle risorse assegnate, è stato stimato, il mancato utilizzo entro il 31/12/2023 di un importo pari ad € 6.000.000,00.
- Accertato che con il suddetto atto venivano assegnate, limitatamente all'anno 2023, alla **Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE.**, risorse aggiuntive rispetto ai tetti di spesa, pari ad € 3.640.582,83 + € 500.0000,00 per il recupero delle prestazioni in regime di ricovero, secondo i DRG riportati nel Piano liste d'attesa.
- Di dare atto, giusto verbale del 10/11/2023, l'importo, pari ad € 3.640.582,83 + € 500.0000,00 per il recupero delle prestazioni in regime di ricovero, secondo i DRG riportati rispettivamente nell'elenco, di cui al Piano liste d'attesa nonché per le ulteriori prestazioni finalizzate all'abbattimento liste d'attesa deve intendersi rideterminato proporzionalmente nella misura di € 5.838.692,96 + € 801.889,87. Gli importi incrementali potranno essere riconosciuti per tutte le dimissioni intervenute dall'11/11/2023.

## SI STIPULA

### ART. 1

Il presente addendum all' accordo stipulato in data 19/7/2022, con validità per gli anni 2023, 2024 è destinato a regolamentare la fornitura da parte dell'Erogatore in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "salvavita".

### Art. 2

#### Norme di Rinvio

**Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all' Accordo Contrattuale del 19/7/2022 a valere per il triennio 2022 - 2024 - che qui s'intende integralmente richiamato.**



**Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale**

<b>II DIRETTORE del DIPARTIMENTO</b>  <b>DOTT. VITO MONTANARO</b>	<b>Il Legale Rappresentante della Struttura Erogante</b>  <b>Suor Margherita Bramato</b> 
	Data 

*Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 2*

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore



**REGIONE PUGLIA****Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni  
2022/2023/2024****TRA**

**La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684**

**E**

**La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio da Pietrelcina - con sede Legale in San Giovanni Rotondo (Fg) viale Cappuccini rappresentata legalmente dal Dott. Gino Gumirato - Direttore Generale - nato a [REDACTED] di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.**

**Premesso che:**

- in data 04/04/2023, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - art. 8 - bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l'accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 - 2024 - destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR.
- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020.

**Preso atto che:**

L'art. 4 - Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

*"Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale, nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di*

*produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all'art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti conguagli trimestrali.*

- Vista la richiesta formulata dalla Direzione Generale dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, inviata in data 2 novembre u.s., con la quale la stessa ha rappresentato, in via previsionale, il presunto mancato raggiungimento dell'utilizzo delle risorse aggiuntive destinate per l'abbattimento liste d'attesa, di cui all'Accordo Sottoscritto in data 4/4/2023 "Addendum all'accordo contrattuale riferito agli anni 2022-2023- 2024 con riferimento ai punti 2 e 3;
- Accertato che con il suddetto atto venivano assegnate, limitatamente all'anno 2023, risorse aggiuntive rispetto ai tetti di spesa, pari ad € 9.441.583,95 + € 4.000.0000,00 per il recupero delle prestazioni in regime di ricovero, secondo i DRG riportati nel Piano liste d'attesa. Rispetto alle risorse assegnate, è stato stimato, il mancato utilizzo entro il 31/12/2023 di un importo pari ad € 6.000.000,00.
- Di dare atto, giusto verbale del 10/11/2023, che l'importo, pari ad € 9.441.583,95 + € 4.000.0000,00 per il recupero delle prestazioni in regime di ricovero, secondo i DRG riportati nel Piano liste d'attesa, deve intendersi rideterminato complessivamente nella misura di € 7.441.583,95.
- Di confermare l'attribuzione e la consistenza degli altri fondi assegnati;

## **SI STIPULA**

### **ART. 1**

Il presente addendum all' accordo stipulato in data 4.4.2023, con validità per gli anni 2023, 2024 è destinato a regolamentare la fornitura da parte dell'Erogatore in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni "salvavita".

### **Art. 2**

<b>Norme di Rinvio</b>
------------------------

**Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all' Accordo Contrattuale del 04.04/2023 a valere per il triennio 2022 - 2024 - che qui s'intende integralmente richiamato.**

**Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale**

<b>Il DIRETTORE del DIPARTIMENTO</b>  <b>DOTT. VITO MONTANARO</b>	<b>Il Legale Rappresentante della Struttura Erogante</b>  <b>Dott. GINO GUMIRATO</b>  Firmato digitalmente da: Gino Gumirato Data: 29/11/2023 16:08:57
	Data                      2023

***Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 2***

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore

Firmato digitalmente da: Gino Gumirato  
Data: 29/11/2023 16:08:59

**REGIONE PUGLIA****Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni  
2022/2023/2024****TRA**

**La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684**

**E**

**Ente Ecclesiastico -Ospedale Francesco Miulli - con sede Legale della Società in Acquaviva delle Fonti - Strada Provinciale 127 Acquaviva - Santeramo Km. 4.100, iscritto al n. 427 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bari cod. fiscale/ P.IVA 00574290722, al n. 00574290722, del Registro delle Imprese di Bari ed al n. BA-5660072 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, rappresentato legalmente dal Delegato: Mons. Domenico Laddaga nato [REDACTED], giusta delega n. 2 del 5/1/2014 del Governatore Arcivescovo Giovanni Ricchiuti di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.**

**Premesso che:**

- in data 04.04.2023, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - art. 8 - bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l' accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 - 2024 - destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR.
- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020.

**Preso atto che:**

L'art. 4 - Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

*“Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale, nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all’art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti conguagli trimestrali.*

- Vista la richiesta formulata dalla Direzione Generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, inviata in data 2 novembre u.s., con la quale la stessa ha rappresentato, in via previsionale, il presunto mancato raggiungimento dell’utilizzo delle risorse aggiuntive destinate per l’abbattimento liste d’attesa, di cui all’Accordo Sottoscritto in data 4/4/2023 “Addendum all’accordo contrattuale riferito agli anni 2022-2023- 2024 con riferimento ai punti 2 e 3. Rispetto alle risorse assegnate, è stato stimato, il mancato utilizzo entro il 31/12/2023 di un importo pari ad € 6.000.000,00.
- Accertato che con il suddetto atto venivano assegnate, limitatamente all’anno 2023, all’ **Ente Ecclesiastico -Ospedale Francesco Miulli** -risorse aggiuntive rispetto ai tetti di spesa, pari ad € 5.417.563,22 + € 10.000.0000,00 per il recupero delle prestazioni in regime di ricovero, secondo i DRG riportati nel Piano liste d’attesa.
- Di dare atto, giusto verbale del 10/11/2023, l’importo, pari ad € 5.417.563,22 + € 10.000.0000,00 per il recupero delle prestazioni in regime di ricovero, secondo i DRG riportati rispettivamente nell’elenco, di cui al Piano liste d’attesa nonché per le ulteriori prestazioni finalizzate all’abbattimento liste d’attesa deve intendersi rideterminato proporzionalmente nella misura di € 6.647.563,22 + 12.270.000,00. Gli importi incrementali potranno essere riconosciuti per tutte le dimissioni intervenute dall’11/11/2023.

## **SI STIPULA**

### **ART. 1**

Il presente addendum all’ accordo stipulato in data 19/7/2022, con validità per gli anni 2023, 2024 è destinato a regolamentare la fornitura da parte dell’Erogatore in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero per l’abbattimento liste d’attesa, ivi comprese le prestazioni “salvavita”.

### **Art. 2**

<b>Norme di Rinvio</b>
------------------------

**Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all’ Accordo Contrattuale del 19/7/2022 a valere per il triennio 2022 – 2024 - che qui s’intende integralmente richiamato.**

**Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale**

<p align="center"><b>Il DIRETTORE del DIPARTIMENTO</b></p> <p align="center"><b>DOTT. VITO MONTANARO</b></p>	<p align="center"><b>Il Legale Rappresentante della Struttura Erogante</b></p> <p align="center"><b>Il Delegato Mons. Domenico Laddaga</b></p> <p align="center">DOMENICO LADDAGA 2023.11.29.16:07:16 CIT C/DOSSOLA F. MULLI 2.64.89-VALTIT/20574280792 REG.QUE.830</p>
	<p align="center">Data <span style="float: right;">2023</span></p>

***Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 2***

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore

